



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministratoe@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°149 del 17 Aprile 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. numero 436/AA relativo all'accordo intercorso tra la Procura Federale il Sig. Giuseppe BONO e la società U.S.D. SCALEA CALCIO 1912.

2. DELIBERE DELLA TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 15 Aprile 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 3 a carico di:

- il sig. Ferdinando Quintieri, all'epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza della società **A.S.D. Audace San Marco**;
- la società **A.S.D. Audace San Marco**;

per rispondere:

1.- il sig. Ferdinando Quintieri, all'epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Audace San Marco:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Audace San Marco – Cus Cosenza del 15.10.2023 valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, tramite il social network "whatsapp", inviato al sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria, due messaggi audio del seguente testuale tenore: "Avvocato buonasera come stai? Allora non so se hai letto già StadioRadio le anticipazioni del Giudice Sportivo ma, cioè proprio qua è successo qualcosa di grave che un giocatore nostro che dice all'arbitro stai rovinando la partita prende sei giornate, due dirigenti che hanno protestato per un goal con due metri di fuorigioco ma senza fare niente di violenza squalifica fino al 17 gennaio 2024, qua siamo veramente alla follia. Questi sono sempre i signori della sezione di Rossano.

Allora qua a noi non ci devono più venire a fare più morale nessuno pecchi mocàsimumpropriu, cioè, o c'avimulassaraperdera oppure qua qualcuno si rovina veramente, pecchi pure il designatore tu mi vai a mandare alla prima partita un arbitro, perché uno storico uno lo deve pure vedere, mi viene a mandare alla prima partita l'arbitro per cui noi l'anno scorso abbiamo chiesto la ricsuzione di tutti gli arbitri di Rossano, tale Pometti, perché mo qua andiamo avanti con tutte denunce e cose perché mo mi sono proprio scocciato, un arbitro il cui padre il giovedì prima della partita era venuto a chiedere soldi per, alla terza mi mandi ora un arbitro della stessa sezione che due anni fa in un derby ne ha combinato di cotte e di crude. Qua siamo veramente alla follia, mo di mando pure il vocale che ho fatto a Mirarchi perché qua non lo so se volete che l'Audace San Marco non deve partecipare più, lo vogliono o qualcuno lo vuole, basta dirlo. Cà simu veramente alla follia, alla follia. Un giocatore che dice hai rovinato una partita prende 6 giornate, ma allora veramente che tanto vale che unu i mina no? A stupuntu tanto vale che uno li picchia, perché questo si meritano" (primo messaggio audio) e "vocale invece l'ho mandato al Presidente Mirarchi, mo abbiamo due giorni per fare il preannuncio di reclamo e poi il reclamo, ma da sei giornate a quanto me lo possono portare, il giocatore migliore, ma qua stiamo proprio scherzando, stiamo proprio scherzando qua" (secondo messaggio audio);

2.- la società A.S.D. Audace San Marco a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio direttore generale dotato di poteri di rappresentanza, sig. Ferdinando Quintieri, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 408pfi23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla condotta del sig. Ferdinando Quintieri, dirigente tesserato per la società ASD Audace San Marco, il quale avrebbe contattato telefonicamente il consigliere del Comitato Regionale Calabria LND sig. Ripoli Francesco, al fine di contestare le decisioni arbitrali assunte nel corso della gara Audace San Marco – Cus Cosenza del 15 ottobre 2023, valevole per il campionato di Prima Categoria";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del presidente del Comitato Regionale Calabria del 23.10.2023, con allegati due files audio di messaggi trasmessi dal sig. Ferdinando Quintieri al sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria, tramite il social network "whatsapp";
- referto arbitrale della gara Audace San Marco – Cus Cosenza disputata il 15.10.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria;
- Comunicato Ufficiale n. 48 del 19.10.2023 del Comitato Regionale Calabria;
- preannuncio di reclamo del 19.10.2023 presentato dalla società A.S.D. Audace San Marco avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara A.S.D. Audace San Marco – CUS Cosenza;
- reclamo datato 26.10.2023 presentato dalla società A.S.D. Audace San Marco avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara A.S.D. Audace San Marco – CUS Cosenza;
- Comunicato Ufficiale n. 60 dell'8.11.2023 del Comitato Regionale Calabria;
- verbale di audizione del 4.12.2023 del sig. Ferdinando Quintieri, direttore generale tesserato per la società A.S.D. Audace San Marco;

- verbale di audizione del 14.12.2023 del sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria;

- Foglio censimento per la stagione sportiva 2023 – 2024 della società A.S.D. Audace San Marco;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Dopo la disputa della gara Audace San Marco – Cus Cosenza del 15.10.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, tramite il social network "whatsapp" il sig. Ferdinando Quintieri, direttore generale tesserato per la società A.S.D. Audace San Marco, ha inviato al sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria, due messaggi audio del seguente testuale tenore: "Avvocato buonasera come stai? Allora non so se hai letto già StadioRadio le anticipazioni del Giudice Sportivo ma, cioè proprio qua è successo qualcosa di grave che un giocatore nostro che dice all'arbitro stai rovinando la partita prende sei giornate, due dirigenti che hanno protestato per un goal con due metri di fuorigioco ma senza fare niente di violenza squalifica fino al 17 gennaio 2024, qua siamo veramente alla follia. Questi sono sempre i signori della sezione di Rossano. Allora qua a noi non ci devono più venire a fare più morale nessuno pecchi mocàsimumpropriu, cioè, o c'avimulassaraperdera oppure qua qualcuno si rovina veramente, pecchi pure il designatore tu mi vai a mandare alla prima partita un arbitro, perché uno storico uno lo deve pure vedere, mi viene a mandare alla prima partita l'arbitro

per cui noi l'anno scorso abbiamo chiesto la ricusazione di tutti gli arbitri di Rossano, tale Pometti, perché mo qua andiamo avanti con tutte denunce e cose perché mo mi sono proprio scocciato, un arbitro il cui padre il giovedì prima della partita era venuto a chiedere soldi per, alla terza mi mandò ora un arbitro della stessa sezione che due anni fa in un derby ne ha combinato di cotte e di crude. Qua siamo veramente alla follia, mo di mando pure il vocale che ho fatto a Mirarchi perché qua non lo so se volete che l'Audace San Marco non deve partecipare più, lo vogliono o qualcuno lo vuole, basta dirlo. C'è simu veramente alla follia, alla follia. Un giocatore che dice hai rovinato una partita prende 6 giornate, ma allora veramente che tanto vale che uno i mina no? A stupuntu tanto vale che uno li picchia, perché questo si meritano" (primo messaggio audio); "vocale invece l'ho mandato al Presidente Mirarchi, mo abbiamo due giorni per fare il preannuncio di reclamo e poi il reclamo, ma da sei giornate a quanto me lo possono portare, il giocatore migliore, ma qua stiamo proprio scherzando, stiamo proprio scherzando qua" (secondo messaggio audio).

Le dichiarazioni del sig. Ferdinando Quintieri sono certamente contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la conseguenza che le stesse costituiscono condotta disciplinarmente rilevante. Le sopra indicate esternazioni, infatti, da un lato hanno contenuto intimidatorio nella parte in cui il sig. Quintieri, con riferimento agli arbitri della sezione AIA di Rossano, ha affermato che "Allora qua a noi non ci devono più venire a fare più morale nessuno pecchi mocàsimumpropriu, cioè, o c'avimulassaraperdera oppure qua qualcuno si rovina veramente", e dall'altro costituiscono istigazione alla violenza nella parte in cui, sempre con riferimento alla classe arbitrale, ha riferito quanto segue: "Un giocatore che dice hai rovinato una partita prende 6 giornate, ma allora veramente che tanto vale che uno i mina no? A stupuntu tanto vale che uno li picchia, perché questo si meritano".

In sede di audizione da parte della Procura Federale il sig. Francesco Ripoli, destinatario dei messaggi, ha confermato quanto segue: "di recente, se non ricordo male a metà ottobre, ho avuto modo di ricevere alcuni messaggi audio whatsapp inviati dall'utenza n. 3311024127 in uso al Quintieri Ferdinando al mio numero 3476681646 in uso mio personale con i quali il Quintieri ha manifestato un aperto dissenso verso le istituzioni calcistiche regionali, soprattutto con la sezione arbitrale di Rossano, a seguito della partita disputata dalla sua squadra contro il Cus Cosenza qualche giorno prima. In tali messaggi manifestava un forte dissenso sulle scelte delle designazioni arbitrali ricadenti sulla propria squadra a suo dire fortemente penalizzanti sul piano disciplinare nei confronti della compagine stessa. In particolare si lamentava delle designazioni degli arbitri della sezione AIA di Rossano i quali, sempre a suo dire, avevano sempre penalizzato e danneggiato la squadra della ASD San Marco".

Il sig. Quintieri, inoltre, dopo aver ascoltato i messaggi sopra testualmente trascritti, dallo stesso inviati al consigliere del Comitato Regionale Calabria, con pieno valore confessorio ha dichiarato quanto segue: "ho ascoltato il contenuto dei due file audio che mi sono stati poc'anzi posti all'ascolto da parte dei collaboratori della Procura Federale e confermo il loro contenuto in maniera integrale. Sono io personalmente che mi interfaccio con l'avvocato Ripoli dopo la partita con il Cus Cosenza e questi dialoghi avevano il solo fine di evitare che potessero succedere cose più gravi in merito all'arbitraggio di quella partita del 15 ottobre 2023. Preciso che quelle dichiarazioni le ho fatte preso dalla rabbia e dalla emotività successivamente alla lettura degli atti di gara dove ritenevo che fossero state scritte cose non vere ed ingiuste. Con la lucidità di oggi non avrei certamente riferito quelle espressioni relative alla violenza, che in questa sede condanno in maniera assoluta".

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Ferdinando Quintieri, direttore generale dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Audace San Marco, consegue la responsabilità diretta di tale società.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- il sig. **Ferdinando Quintieri**, all'epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audace San Marco;

- la società **A.S.D. Audace San Marco**;

per rispondere:

- il sig. Ferdinando Quintieri, all'epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Audace San Marco:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Audace San Marco – Cus Cosenza del 15.10.2023 valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, tramite il social network "whatsapp", inviato al sig. Francesco Ripoli, consigliere del Comitato Regionale Calabria, due messaggi audio del seguente tenore: "Avvocato buonasera come stai? Allora non so se hai letto già StadioRadio le anticipazioni del Giudice Sportivo ma, cioè proprio qua è successo qualcosa di grave che un giocatore nostro che dice all'arbitro stai rovinando la partita prende sei giornate, due

dirigenti che hanno protestato per un goal con due metri di fuorigioco ma senza fare niente di violenza squalifica fino al 17 gennaio 2024, qua siamo veramente alla follia. Questi sono sempre i signori della sezione di Rossano. Allora qua a noi non ci devono più venire a fare più morale nessuno pecchi mocàsimumpropriu, cioè, o c'avimulassaraperdera oppure qua qualcuno si rovina veramente, pecchi pure il designatore tu mi vai a mandare alla prima partita un arbitro, perché uno storico uno lo deve pure vedere, mi viene a mandare alla prima partita l'arbitro per cui noi l'anno scorso abbiamo chiesto la ricsuzione di tutti gli arbitri di Rossano, tale Pometti, perché mo qua andiamo avanti con tutte denunce e cose perché mo mi sono proprio scocciato, un arbitro il cui padre il giovedì prima della partita era venuto a chiedere soldi per, alla terza mi mandi ora un arbitro della stessa sezione che due anni fa in un derby ne ha combinato di cotte e di crude. Qua siamo veramente alla follia, mo di mando pure il vocale che ho fatto a Mirarchi perché qua non lo so se volete che l'Audace San Marco non deve partecipare più, lo vogliono o qualcuno lo vuole, basta dirlo. Cà simu veramente alla follia, alla follia. Un giocatore che dice hai rovinato una partita prende 6 giornate, ma allora veramente che tanto vale che unu i mina no? A stupuntu tanto vale che uno li picchia, perché questo si meritano" (primo messaggio audio) e "vocale invece l'ho mandato al Presidente Mirarchi, mo abbiamo due giorni per fare il preannuncio di reclamo e poi il reclamo, ma da sei giornate a quanto me lo possono portare, il giocatore migliore, ma qua stiamo proprio scherzando, stiamo proprio scherzando qua" (secondo messaggio audio);

- la società A.S.D. Audace San Marco a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio direttore generale dotato di poteri di rappresentanza, sig. Ferdinando Quintieri, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 15 aprile 2024 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:

il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi;

il sig. Ferdinando Quintieri, assistito dall'avv. Giuseppe Bruno

Prima dell'inizio del dibattimento gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall'artt. 127 C.G.S.

(per il sig. Ferdinando Quintieri due mesi di inibizione; per la società A.S.D. Audace San Marco l'ammenda di € 400,00);

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia, e ne dispone l'applicazione con provvedimento non impugnabile, che definisce il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga:

- al Sig. Ferdinando QUINTIERI l'inibizione per mesi due quindi fino al 15.06.2024;

- alla Società A.S.D. AUDACE SAN MARCO l'ammenda di € 400,00.

Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

3. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 Aprile 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 53 della Società G.S. ANTONIMINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 29.02.2024 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore Sig. Andrea TERRANOVA fino al 30.06.2026, squalifica del calciatore Sig. PELLE Cristian per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
sentito a chiarimenti il Direttore di gara alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La Società G.S. Antonimina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 24.02.2024 contro la Società S.S.D Rizziconi, è stata comminata la squalifica al calciatore Sig. Andrea Terranova, quale capitano della squadra, essendo rimasto non identificato l'effettivo autore del comportamento lamentato, fino al 30.06.2026 per atti di violenza verso il direttore di gara; ed – ancora – è stata comminata la squalifica al calciatore Sig. Pelle Cristian per quattro gare effettive per aver tentato di aggredire il direttore di gara; nonché l'ammenda di € 100,00 per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale e per il comportamento minaccioso di un tesserato, non identificato, nei confronti dell'arbitro.

Preliminarmente, questa Corte rileva che la posizione del calciatore Pelle Cristian è già stata definita con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 135 del 20.03.2024.

In ordine alla posizione del calciatore Andrea Terranova, la Società reclamante ha depositato dichiarazione sottoscritta dal tesserato Vito Lacopo che assume di essere l'effettivo autore del gesto di violenza nei confronti del direttore di gara, che sentito nel corso della sua audizione ha confermato il proprio referto e non ha escluso la possibilità che l'effettivo autore del gesto sia il magazziniere Lacopo Vito.

La Corte, pertanto, nel prendere atto di ciò annulla la sanzione nei confronti del Sig. Terranova Andrea e rinvia gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per le determinazioni del caso contro il Sig. Lacopo Vito.

La Corte, infine, ritiene di poter annullare anche l'ammenda comminata alla Società reclamante, poiché la stessa si è adoperata per l'identificazione del reale autore del gesto, provvedendo, altresì, ad allontanarlo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la squalifica del calciatore Andrea Terranova, rinviando gli atti al Giudice Sportivo in sede per ogni opportuno provvedimento in ordine alla posizione del tesserato – con funzioni di magazziniere - Vito Lacopo;
annulla l'ammenda di € 100;
dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 68 della Società A.S.D. REAL MILETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 132 del 14.03.2024 (ammenda di € 300,00, inibizione Sig. Salvatore PEDULLÀ fino al 13.06.2024;).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito a chiarimenti ed in videoconferenza il Direttore di gara alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La società A.S.D. Real Mileto ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 10.03.2024 disputata contro la Società A.S.D. Promosport Lamezia, è stata comminata la sanzione dell'inibizione al Presidente Sig. Pedullà Salvatore sino al 13.06.2024 perché a fine gara, trovandosi nei pressi degli spogliatoi, aggrediva fisicamente i giocatori della squadra avversaria con spintoni, calci e pugni.

La Società A.S.D. Real Mileto, inoltre, proponeva reclamo avverso l'ammenda di € 300 comminata alla stessa perché, nonostante la partita fosse a porte chiuse, i propri sostenitori abusavano di strumenti sonori, lanciavano quattro fumogeni fuori dalla recinzione, tenevano un comportamento offensivo e discriminatorio nei confronti dei dirigenti e dei giocatori avversari, nonché per presenza – all'interno dell'impianto sportivo - di persone non autorizzate.

La Società reclamante rileva che il referto arbitrale presenta una ricostruzione dei fatti totalmente diversa da quanto realmente accaduto, negando che il Presidente Pedullà Salvatore abbia aggredito i giocatori avversari, e specificando che i propri tifosi erano fuori dall'impianto sportivo, su un terreno privato confinante con il campo in cui si è giocata la partita, recintato solo con rete metallica.

Alla seduta del 15.04.2024 la Corte ha ritenuto necessario differire la discussione per l'audizione del Direttore di Gara, disposta per la seduta straordinaria del 16.04.2024.

In tale ultima seduta è stato escusso il Direttore di Gara che ha confermato il contenuto del referto.

Va rilevato in questa sede che il rapporto degli Ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art.61 C.G.S., riporta i fatti in maniera puntuale e, pertanto, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio.

Tuttavia le argomentazioni rappresentate in ricorso, in uno con il rapporto del Commissario di campo, impongono la rideterminazione della sanzione dell'inibizione comminata al Presidente della Società A.S.D. Real Mileto Sig. Salvatore Pedullà.

In ordine all'ammenda, anche dal referto del Commissario di campo risulta il comportamento irrispettoso dei tifosi della Società reclamante, nonché la presenza in tribuna di persone non autorizzate, per cui la stessa deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale

In parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione dell'inibizione al Presidente della Società A.S.D. Real Mileto Sig. Salvatore Pedullà fino al 13.05.2024.

Conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 69 del calciatore Sig. FERRARO Gianmarie (tesserato ASD Acri Academy)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 141 del 28.03.2024 (squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Il calciatore Ferraro Gianmarie ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 24.03.2024 tra la Società A.S.D. Acri Academy e la Società Nuova Roggiano 2020, gli è stata comminata la squalifica per tre gare effettive per aggressione fisica nei confronti di calciatori avversari.

Il reclamante chiede una riduzione della sanzione, ammettendo di aver spintonato il calciatore avversario, ma senza procurargli alcun danno fisico.

Va rilevato in questa sede che il rapporto degli ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art.61 C.G.S., riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.);

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 436/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 528 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BONO, e della società USD SCALEA CALCIO 1912, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BONO, all'epoca dei fatti presidente della società Scalea Calcio 1912, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 26.11.2023, immediatamente dopo la gara *Scalea - Stilo Monasterace* valevole per il campionato di Eccellenza, rilasciato un'intervista all'emittente Radiofonica "Stadio Radio" nel corso della quale ha riferito fatti e circostanze non veridiche, attribuendo gli stessi ad entrambi gli assistenti arbitrali;

USD SCALEA CALCIO 1912, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Bono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BONO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD SCALEA CALCIO 1912;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe BONO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD SCALEA CALCIO 1912;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina